

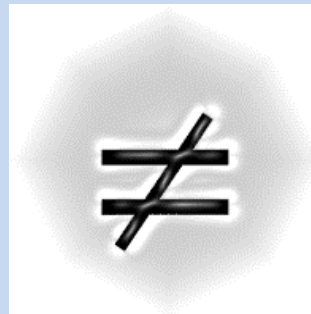
Sospensione regole trattamentali: il regime del «carcere duro»

Art. 41-*bis* comma 2 ord. penit.

Differenze...

Art. 4-bis

Divieto di accesso ai benefici penitenziari
(Differenziazione del trattamento rieducativo)



Art. 41-bis

Sospensione delle regole trattamentali
(diverso regime penitenziario adottato in carcere)

Art. 41-*bis* comma 2

Il regime riguarda il
singolo detenuto per

***GRAVI MOTIVI DI
ORDINE PUBBLICO***

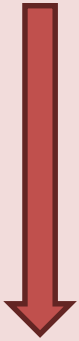
ART. 41-BIS COMMA 2: FINALITÀ

4

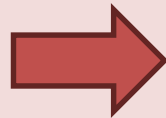
DIFFERENZIAZIONE

***nel trattamento
penitenziario per talune
tipologie criminali al
fine di neutralizzarne la
capacità/potenzialità a
delinquere, tale da
incidere sull'ordine
pubblico e la sicurezza***

ART. 41-BIS
COMMA 2



NATURA



REGIME PARTICOLARE di
controllo del singolo
detenuto che vuole
prevenire/ impedire che gli
appartenenti alla
criminalità organizzata «in
posizioni di vertice»
mantengano i contatti con
la societas sceleris da cui
provengono

Evoluzione normativa

D.I. 306/1992

- Decretazione d'urgenza fino alla l. 279/2002

Legge 279/2002

- Riassetto della disciplina

Legge 94/2009

- Ripristina l'originario rigore
- Assegna la competenza sui reclami al Trib. Sorveglianza di Roma

Art. 41-*bis* comma 2-*bis*

7

**Autorità
competente**

```
graph TD; A[Autorità competente] --- B[Ministro della giustizia]; C[Forma del provvedimento] --- D[decreto ministeriale motivato];
```

**Ministro
della
giustizia**

**Forma del
provvedimento**

**decreto
ministeriale
motivato**

Presupposti

**gravi motivi di ordine
e sicurezza pubblica**

Destinatari

imputati, condannati e internati per uno dei delitti di cui all'art. 4-*bis* comma 1, o comunque per un delitto che sia commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazionismo di tipo mafioso

Criterio per l'individuazione: deve trattarsi di detenuti nei cui confronti esistono elementi tali da far ritenere sussistenti **contatti attuali con organizzazioni criminali o eversive**

CONTENUTI DEL REGIME

art. 41-*bis* comma 2 e 2-*quater*

10

adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna

- Formula generica che rischia di consentire limitazioni arbitrarie dei diritti dei detenuti

limitazione dei colloqui

- Non vale per quelli con il difensore (Corte cost. **143/2013**)
- Consentiti dal d.l. 28/2020 i colloqui con le varie figure di Garanti (art. 41-*bis* commi 2-*quater*.1-3)

la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti (e tenuti)

*sottoposizione a visto di censura/controllo della corrispondenza , ad eccezione di quella col il difensore (Corte cost. **18/2022**)*

limitazione della permanenza all'aperto

*adozione di misure di sicurezza volte ad impedire la comunicazione tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, lo scambio di oggetti (vedi Corte cost. **97/2020**) e cuocere cibi in cella (vedi Corte cost. **186/2018**)*

Modalità esecutive

In appositi istituti o sezioni
a cui è assegnato personale
di polizia penitenziaria
specializzato (G.O.M.)

art. 41-*bis*
comma 2-*bis*

12

Durata

4 anni

prorogabili per
periodi di max
2 anni

art. 41-bis

commi 2-*quinquies*, 2-*sexies*,
2-*septies*

GARANZIE GIURISDIZIONALI



Decreto reclamabile dinanzi
TRIB. SORV. ROMA



Reclamo non sospende
l'esecuzione



Si applicano le regole del
procedimento di sorveglianza



Decisione entro 10 gg. dal
ricevimento del reclamo



Partecipazione all'udienza «a
distanza»



Ordinanza del Trib. sorv. Roma
ricorribile per cassazione



Poteri: accoglimento /rigo
(sola verifica presupposti)